

DELIBERA N. DL/72/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA' GOLD TV SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "GOLD TV")

OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' GOLD TV SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "GOLD TV") per la violazione delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 34 comma 2, art. 36-bis comma 1 lett. A), art. 37 comma 1, come modificato dal D.LGS. 44/2010 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 31 luglio 2018 presso il Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, 00163 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com. Lazio;

CONSIDERATO che, in data 04 maggio 2018, con nota Prot. n. RT 491/18, inviata via PEC alla società Gold Tv S.r.l., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Gold Tv” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/04/2018 e le ore 24.00 del 30/04/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 16/04/2018 alle ore 24.00 del 22/04/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 16 maggio 2018, la società Gold Tv srl ha provveduto a consegnare presso il Co.Re.Com. Lazio n. 1 hard disk contenenti le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 15 giugno 2018, prot. n. RT/632/18, sono state riscontrate criticità connesse all’assenza di segnalazione, di chiara evidenza, sulla non adeguatezza della visione da parte del pubblico dei minori, all’inizio del programma e dopo ogni interruzione pubblicitaria. In particolare, sono stati trasmessi due film, “Killer Joe” ed “Insane Evasioni”, in fascia notturna, che presentano criticità per quanto riguarda la rappresentazione di scene violente e di sesso. In entrambi i casi manca la segnalazione sull’inadeguatezza della visione da parte dei minori;

PRESO ATTO inoltre che, durante la messa in onda del programma “Vivi Roma”, il conduttore Massimo Marino intervista i proprietari di alcuni locali commerciali (ristorante “I Due Leoni”, ristorante “The King dell’arrosticino”) e alcuni locali notturni (Pascià Club, Paradise Club, Blue Night, Channel Club, Miami Night, Invidia Club) che pubblicizzano le loro attività. Durante queste interviste non solo vengono presentate in dettaglio le caratteristiche degli esercizi commerciali ma compaiono in sovraimpressione numeri di telefono, indirizzi e orari degli esercizi stessi spesso senza alcuna segnalazione che le individui come pubblicità; inoltre, sempre all’interno dello stesso programma, compaiono alcuni spot di un locale notturno (Paradise Club) non segnalati;

CONSIDERATO che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del film Killer Joe, trasmesso in data 16 aprile 2018, si rileva che il film, vietato ai minori di 14 anni, seppure trasmesso in fascia notturna, presenta scene di violenza insistita ed efferata e di sesso/pornografia per le quali manca la segnalazione sull’inadeguatezza della visione da parte di minori, e in dettaglio, si riportano i seguenti orari in cui compaiono le scene maggiormente rappresentative: dalle 01:52:03 alle 01:52:40, dalle 01:53:17 alle 01:53:32, dalle 02:28:50 alle 02:32:54, dalle 02:35:58 alle 02:38:38, in particolare dalle 03:13:20 alle 03:21:30 e dalle 03:28:21 alle 03:29:48;

RILEVATO altresì che il film “Insane Evasioni”, trasmesso in data 19 aprile 2018 in fascia notturna, seppur identificato durante l’intera messa in onda da un simbolo visivo in

sovraimpressione, non è preceduto da nessuna avvertenza acustica che segnala la presenza di scene a sfondo erotico particolarmente esplicite, in dettaglio nei seguenti orari: dalle 01:42:43 alle 01:43:42, dalle 01:55:50 alle 02:00:00, dalle 02:30:00 alle 02:31:30, dalle 02:37:15 alle 02:40:00, dalle 02:41:40 alle 02:44:00;

PRESO ATTO inoltre che, dalla visione dei supporti magnetici recanti la registrazione del programma “Vivi Roma”, in data 19 aprile 2018 ed in replica nelle giornate del 20-21-22 aprile, vengono trasmesse interviste a proprietari di attività commerciali e night club che pubblicizzano i propri locali senza che compaia in sovraimpressione nessun tipo di segnalazione, ed in particolare:

- ✓ ristorante I Due Leoni dalle 03:01:13 alle 03:09:05
- ✓ ristorante The King dell’arrosticino dalle 03:09:46 alle 03:14:50
- ✓ night club Pascià dalle 03:15:07 alle 03:22:54
- ✓ night club Poppea dalle 03:24:22 alle 03:34:40
- ✓ night club Blue Night dalle 03:35:47 alle 03:44:42
- ✓ night club Channel dalle 03:45:00 alle 03:51:44
- ✓ night club Miami Night dalle 03:52:52 alle 3:58:49
- ✓ night club Invidia dalle 04:00:08 alle 04:05:00;

VERIFICATO che la replica dello stesso programma viene mandata in onda anche:

- nella giornata del 20 aprile dalle ore 03:00:56 alle ore 04:06:51
- nella giornata del 21 aprile dalle ore 03:00:04 alle ore 04:05:58
- nella giornata del 22 aprile dalle ore 03:00:04 alle ore 04:05:58

PRESO ATTO che in data 27 giugno 2018 il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec la contestazione n. proc. 9/18 alla società “Gold Tv srl” per le presunte violazioni delle disposizioni contenute nel DLGS 177/05, art. 34 comma 2, art. 36-bis comma 1 lett. A) e 37 comma 1 come modificato dal DLGS 44/2010 e dell’art. 3 commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2018, nostro Prot. n. RT/674/18 del 24 luglio 2018, la società Gold Tv srl, rappresentata dall’avvocato Italo Sciscione, ha fatto pervenire le proprie memorie difensive;

RILEVATO che, in tale scritto, si contesta innanzitutto la nullità/inesistenza dell’atto “in quanto non sottoscritto in alcun modo” e non è dato sapere in alcun modo “chi sia il soggetto da cui lo stesso provenga. Per tale motivo la relativa contestazione *tamquam non esset*”;

CONSIDERATO a tal proposito che l’atto di accertamento e contestazione n. proc. 9/18 del 27/06/2018, redatto su carta intestata del Corecom Lazio, inviato in formato PDF A (aperto), riporta al suo interno l’ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, e risulta autografato direttamente dal Responsabile della Struttura, essendo ciò accertato dalla formula presente in calce all’atto “*F.to il Responsabile della Struttura, dott. Aurelio Lo Fazio*”;

PRECISATO altresì che la relata di notifica del 27/06/2018, allegata all’atto di accertamento e contestazione n. 9/18, è stata inviata scansionata con apposito n. di protocollo (prot.

n. RT/644/18) e con firma sottoscritta in calce dal Responsabile della struttura, potendo quindi identificare, senza ombra di dubbio, il soggetto da cui l'atto di accertamento e contestazione proviene;

PRESO ATTO inoltre che, in merito alle criticità riscontrate nei due film sopracitati, nelle memorie difensive la società Gold Tv srl dichiara che: “la relativa contestazione sia eccessivamente vaga, generica ed indeterminata non essendo in alcun modo specificato in cosa consistano le scene violente e di sesso non indicate nell'atto di contestazione...Dinanzi ad una contestazione siffatta è impossibile esercitare il diritto di difesa in quanto l'omessa descrizione delle scene in contestazione impedisce di prendere posizione sulle stesse”;

CONSTATATO altresì che viene contestata “L'errata interpretazione da parte del CORECOM dell'art. 34, comma 2 D.LGS. n. 177/05... La norma è chiara nel consentire la trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 tra le 7 e le 23 oppure tramite qualsiasi altro accorgimento tecnico che escluda i minori dalla visione del film.

Nel caso di specie entrambi i film sono stati trasmessi tra l'1.42 e le 3.29 come da Vs. contestazione, peraltro orario in cui i bambini non possono e non devono essere davanti al televisore. Non è verosimile che alle 20 alle 3 del mattino un bambino possa guardare la televisione e per di più da solo. E comunque in quell'orario vengono trasmessi in televisione programmi ben più lesivi dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minori rispetto ai film oggetto di contestazione.

In merito al film Killer Joe lo stesso è stato acquistato senza alcuna indicazione che trattavasi di film vietato ai minori di anni 14 come da fatture e contratti allegati, da ciò si evince comunque la buona fede della mia rappresentata qualora detto film sia effettivamente vietato ed inadatto ai minori di anni 14.

Per quanto riguarda il film Insane Evasioni è stato ben rappresentato in sovrimpressione che trattasi di film non adatto ai bambini, come riconosciuto dal CORECOM con un bollino rosso permanente durante tutta la durata del film stesso. La asserita e presunta mancata avvertenza acustica, peraltro da inserire solo all'inizio del film, non può incidere sulla legittima e lecita trasmissione dello stesso avvenuta in orario inaccessibile ai minori”;

PRESO ATTO infine, per quanto attiene al programma Vivi Roma, di quanto in ultimo asserito nello scritto difensivo dall'avvocato Sciscione, per il quale: “Si tratta di una rubrica televisiva in cui a livello informativo vengono indicati alcuni locali della Capitale che non ha contenuto pubblicitario. In sostanza non vengono reclamizzati singoli locali notturni ma viene offerta al telespettatore una panoramica di numerosi locali, come indicato dallo stesso CORECOM, al fine di consentire una scelta corretta ed appropriata, Con detta rubrica, infatti, il telespettatore riceve notizie concernenti diversi locali e non solo uno di essi a dimostrazione che trattasi di notizie aventi natura culturale e non già promozioni commerciali.

Del resto basta guardare il TG 1 ed in particolare la rubrica motori per rendersi conto della legittimità della condotta della Gold TV.

Collegandosi al presente link si può osservare la puntata del TG 1 motori trasmesso alle ore 13.30/14 del giorno 25/05/2018... Se detto servizio ha natura informativa tale da meritare addirittura l'inserimento all'interno di una rubrica del telegiornale, a maggior ragione un format che si propone di indicare i locali di Roma per le persone che intendono frequentarli a scopo meramente informativo e non commerciale merita quantomeno analogo trattamento.

Per tali ragioni si chiede voler disporre l'archiviazione del procedimento”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del d.lgs n. 177/05, come modificato dal d.lgs n. 44/10 *“Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che le violazioni degli obblighi in materia di tutela dei minori e normativa sulla pubblicità sono amministrativamente sanzionate rispettivamente:

1. per la violazione dell’articolo 34 co. 2 (Disposizioni a tutela dei minori) del d.lgs. 177/05, con una sanzione prevista da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 5 e 6, e dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. per la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, con una sanzione prevista da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITO il parere favorevole del Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Gold Tv srl, con sede legale in viale delle Industrie, 52 – 04019 Terracina (Lt), P.I. 01401570591, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Gold Tv", per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34 comma 2, (Disposizioni a tutela dei minori), del d.lgs. 177/05 per il mancato rispetto della normativa sulla tutela dei minori relativamente ai film "Killer Joe" ed "Insane Evasioni" come specificato in premessa;
2. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Gold Tv srl, con sede legale in viale delle Industrie, 52 – 04019 Terracina (Lt), P.I. 01401570591, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Gold Tv", per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36-bis comma 1 lett. A), 37 comma 1 del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, e per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nel programma "Vivi Roma", come specificato in premessa.
3. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 31 luglio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci